



# COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

---

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

---

**COPIA**

ANNO 2020  
**N. 51 del Reg. Delibere**

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (T.U.S.P.)

L'anno 2020 , il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Nome	Carica	Presente/Assente
Donda Eleonora	Capo Gruppo	Presente
Bregant Francesca	Vice Sindaco	Presente
Gallo Tommaso	Consigliere	Presente
Medeot Simona	Consigliere	Assente
Filiput Lucina	Consigliere	Presente
Silvestri Franco	Consigliere	Presente
Ungaro Federico	Consigliere	Presente
Sartori Matteo	Consigliere	Presente
Pipp Corrado	Capo Gruppo	Presente
De Biasio Manuela	Consigliere	Assente
Pettarin Paolo	Consigliere	Presente
Tegon Chiara	Consigliere	Presente

**Presiede il Sindaco, Sartori Luca**

**Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan Mitja.**

Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.)

UDITA l'illustrazione del Sindaco

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), entrato in vigore il 27.06.2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il quale dispone che:

*“1. ..., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Richiamato l'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, il quale dispone che:

*“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05.10.2017 con la quale, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Mariano del Friuli alla data del 23.09.2016;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18.12.2017, con la quale il Comune di Mariano del Friuli ha acquisito la partecipazione in SAF Autoservizi FVG Spa, per una quota pari allo 0,01% del capitale sociale a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia ai sensi dell'art. 8 della LR 20/2016;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18.12.2017, con la quale il Comune di Mariano del Friuli ha acquisito la partecipazione in APT Azienda Provinciale Trasporti Spa per una quota pari al 0,5814% del capitale sociale a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia ai sensi dell'art. 8 della LR 20/2016;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.12.2018 con la quale si è provveduto alla ricognizione delle società partecipate al 31.12.2017 come previsto dall'art. 20 comma 1 del TUSP;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 12.12.2019 con la quale si è provveduto alla ricognizione delle società partecipate al 31.12.2018 come previsto dall'art. 20 comma 1 del TUSP;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 04.04.2019 sono state approvate le operazioni necessarie alla conclusione della fase liquidatoria della società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Spa in liquidazione con l'approvazione del Bilancio finale di liquidazione al 31.12.2018, del Piano di riparto conseguente;

Preso atto altresì che in data 30.04.2019 è stato approvato dall'Assemblea dei soci il bilancio finale al 31.12.2018 ed il Piano di Riparto di liquidazione di Iris – Isontina Reti Integrate e Servizi Spa in Liquidazione;

Considerato che alla data del 31/12/2019 il Comune di Mariano del Friuli deteneva le seguenti quote di società a partecipazione diretta:

<b>NOME SOCIETA'</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA DI SERVIZIO</b>	<b>NOTE</b>
IRISACQUA SRL	1,11%	Servizio di interesse generale: gestione del ciclo idrico integrato	
ISONTINA AMBIENTE SRL	1,12%	Servizio di interesse generale: Igiene ambientale	
AZIENDA PROVINCIALE DEI TRASPORTI APT spa	0,78%	Servizio di interesse generale: trasporto pubblico locale	Aumento quota del 0,20% a seguito della liquidazione di Iris – Isontina Reti Integrate e Servizi Spa in Liquidazione
AUTOSERVIZI FVG SAF SPA	0,01%	Servizio di interesse generale: trasporto pubblico locale	

Considerato che le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso, e che il Comune di Mariano del Friuli non detiene partecipazioni indirette;

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3.bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i, e dato atto che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in *house providing* a società che rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che per le società in *house providing* sulle quali il Comune esercita il cd. "controllo analogo" (ISONTINA AMBIENTE SRL ed IRISACQUA Srl) l'art. 16, c. 3 del T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs n.

100/2017 prevede che debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente, cioè che nei rispettivi statuti vada inserito che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni Soci (clausola che è stata inserita nei rispettivi statuti) e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Considerato altresì che le partecipate IRISACQUA Srl ed Isontina Ambiente Srl (rispettivamente affidataria diretta del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ex Ato-ora Consulta d'Ambito – e del Servizio di Igiene Ambientale da parte di ciascun Comune Socio, incluso Mariano del Friuli), sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili, operano in house e sono sottoposte al cd “controllo analogo”; inoltre dette Società in house sono interessate dalle previsioni di cui alla L.R. N. 5/2016 recante “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, in base alla quale vi è a livello regionale una Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (cd AUSIR);

Considerato che le società partecipate AZIENDA PROVINCIALE DEI TRASPORTI APT spa e AUTOSERVIZI FVG SAF SPA effettuano entrambe servizi di trasporto pubblico locale (trasporto extraurbano);

Precisato che:

- la società Azienda provinciale dei Trasporti Spa di Gorizia gestisce una capillare rete extraurbana che si estende su un bacino geografico che comprende tutta la Provincia di Gorizia compreso il Comune di Mariano del Friuli, parte della Bassa Friulana e del Cividalese e collega l'Aeroporto Trieste Airport con i principali centri della regione e con le località turistiche;

- la società AUTOSERVIZI FVG SAF SPA di Udine è una società privata che svolge l'attività di trasporto pubblico di passeggeri su strada che si sviluppa, in larga parte, nell'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della Provincia di Udine, dei quali è assegnataria in seguito all'aggiudicazione di una procedura di gara europea;

*Richiamato l'articolo 4, comma 9-bis, del citato D.lgs.n.175/ 2016, ai sensi del quale "Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e)."*

Dato atto che:

- che il trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale;  
- che la partecipazione azionaria nelle società APT e SAF è minima e non comporta, per il Comune di Mariano del Friuli, alcun impegno di spesa;

Vista la Relazione Tecnica, allegata sub “A” alla presente, a seguito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Mariano del Friuli al 31.12.2019;

Ritenuto pertanto allo stato di mantenere anche le partecipazioni azionarie attribuite al Comune di Mariano del Friuli a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia;

Dato atto pertanto che per tutte le società detenute al 31.12.2019 non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Di dare atto inoltre che in riferimento alla propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale N. 51 del 12.12.2019 di revisione delle partecipazioni societarie al 31.12.2018, sopracitata, nessuna delle partecipazioni societarie ivi individuate è stata oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, di cui al disposto dell'art. 20, c. 1 del T.U.S.P. e pertanto non si rende necessario approvare entro il 31.12.2020 una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione come previsto dall'art. 20 comma 4 del T.U.S.P.;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione dei Conti (allegato sub “B”);

Visto il parere di regolarità tecnica del Segretario comunale attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto.

Con voti UNANIMI, palesemente espressi,

## DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 (TUSP), la Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente, che rappresenta la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Mariano del Friuli alla data del 31.12.2019;
2. Di approvare il mantenimento delle seguenti società partecipate detenute dal Comune di Mariano del Friuli al 31.12.2019:
  - IRISACQUA SRL
  - ISONTINA AMBIENTE SRL
  - AZIENDA PROVINCIALE DEI TRASPORTI APT spa
  - AUTOSERVIZI FVG SAF SPA
3. Di dare atto che per le società indicate al punto 2) non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;
4. Di dare atto che in riferimento alla propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale N. 51 del 12.12.2019 di revisione delle partecipazioni societarie al 31.12.2018, richiamata nelle premesse, nessuna delle partecipazioni societarie ivi individuate è stata oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, di cui al disposto dell'art. 20, c. 2 del T.U.S.P. ;
5. Di dare atto che copia del presente atto verrà trasmessa alla struttura per il controllo ed il monitoraggio di cui all'art. 15 del T.U.S.P. ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro;
6. Di dare atto che copia della presente verrà trasmessa alla Sez. reg. di Controllo F.V.G. della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;
7. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lg. 33/2013 e smi.

Quindi con separata votazione UNANIME, palese dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di provvedere in merito.

\* \* \* \* \*



# COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

---

**UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.)***

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, lì 09 dicembre 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO MITJA BUŽAN

---



# COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

---

**UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.)***

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, li 09 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO CATERINA BORDON

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco  
F.to Luca Sartori

Il Segretario comunale  
F.to Bužan Mitja

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 22/12/2020 a tutto il 06/01/2021, ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003.
- NEL TERMINE ORDINARIO, viene pubblicata all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 22/12/2020 al 06/01/2021, ai sensi dell'art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003.

Comune di Mariano del Friuli, li 22/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Maria Sole Francesconi

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta eseguibile dalla sua data (immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1 c.19 della L.R. n.21/2003;
- diverrà esecutiva in data (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.1 c.15 della L.R. N.21/2003 (nel termine ordinario)

Comune di Mariano del Friuli, li 22/12/2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Caterina Bordon

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 22/12/2020

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Caterina Bordon